

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 473 del 10/04/2017

Seduta Num. 14

Questo lunedì 10 **del mese di** aprile
dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2017/344 del 09/03/2017

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - STAGIONE 2017/2018.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Viste infine:

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AVF sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 recante "Approvazione delle misure specifiche di conservazione e/o dei piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna" come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1543 del 26 settembre 2016 limitatamente ai siti ricadenti nei territori della provincia di Modena esterni alle aree protette;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (perdix perdix), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota protocollo PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

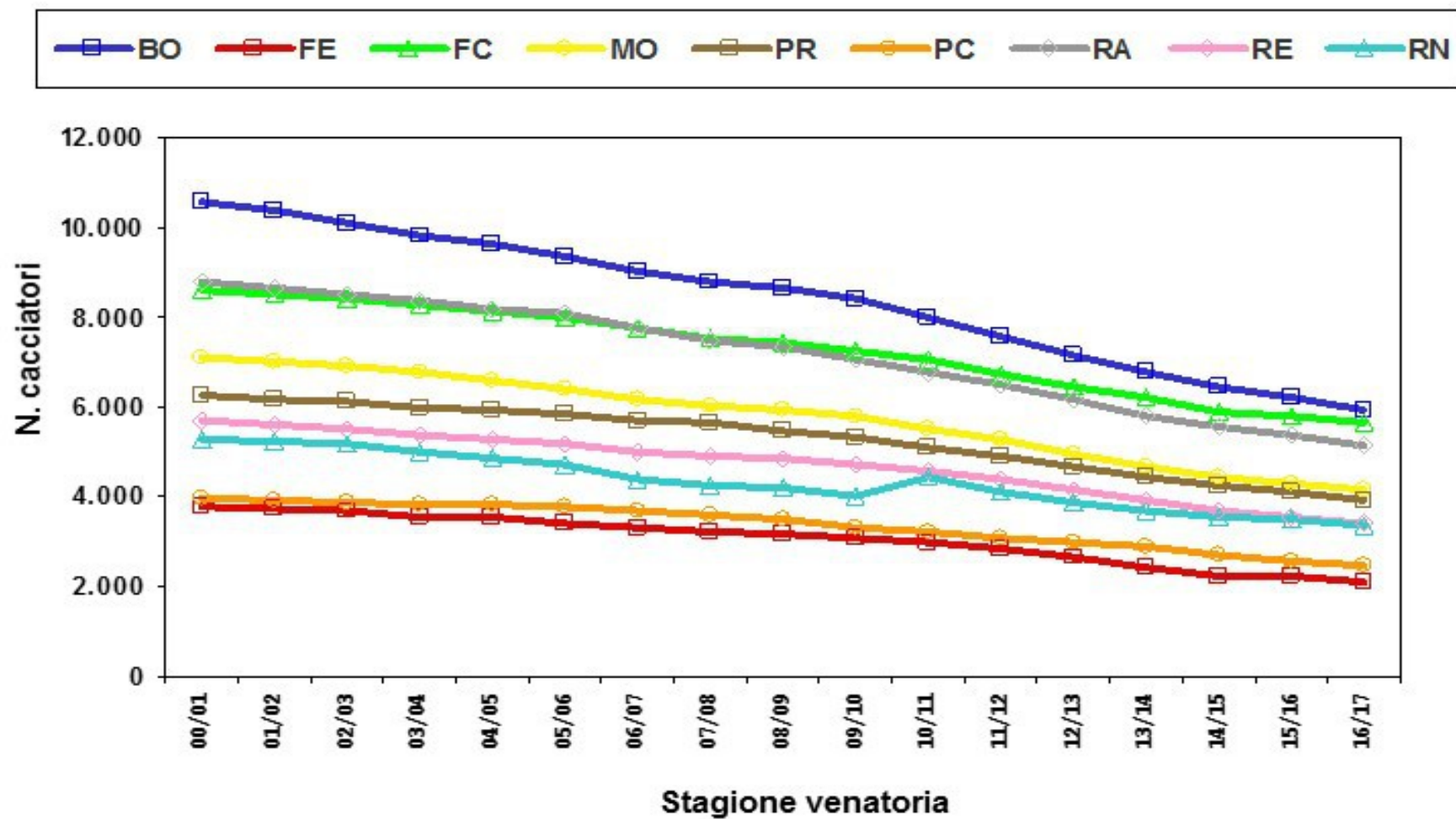
Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal predetto Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (Birds Life International, 2004, Cambridge, UK);
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2016/2017 e degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATORIE - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Specie Prioritaria Allegato A Direttiva 2009/147/CEE	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATORIE - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 2	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 2	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyrtus minimus</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 2	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio

Tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per residenza dei cacciatori

	STAGIONE VENATORIA																
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
BOLOGNA	10.550	10.371	10.091	9.797	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.564	7.143	6.790	6.452	6.212	5.922
FERRARA	3.779	3.737	3.681	3.558	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.835	2.669	2.422	2.256	2.223	2.112
FORLI'-CESENA	8.586	8.519	8.398	8.262	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.737	6.447	6.199	5.905	5.787	5.644
MODENA	7.128	7.005	6.910	6.760	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.268	4.933	4.659	4.449	4.305	4.164
PARMA	6.240	6.180	6.103	5.993	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.901	4.675	4.426	4.243	4.110	3.933
PIACENZA	3.995	3.921	3.889	3.834	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.091	3.009	2.873	2.704	2.573	2.491
RAVENNA	8.779	8.617	8.491	8.344	8.196	8.064	7.794	7.469	7.364	7.070	6.800	6.489	6.142	5.805	5.547	5.390	5.132
REGGIO EMILIA	5.710	5.619	5.527	5.397	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.401	4.169	3.902	3.699	3.554	3.410
RIMINI	5.275	5.246	5.172	4.999	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.119	3.871	3.686	3.530	3.481	3.369
REGIONE	60.042	59.215	58.262	56.944	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.405	43.058	40.762	38.785	37.635	36.177



CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC									
	Stagione venatoria								
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640	9.252	9.038	8.848
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008	3.626	3.450	3.352
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232	7.844	7.787	7.588
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363	5.974	5.914	5.803
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823	5.730	5.541	5.349
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154	4.912	4.719	4.854
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262	7.688	7.331	6.935
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835	5.525	5.408	5.297
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977	3.886	3.797	3.681
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294	54.437	52.985	51.707

DATI DI CACCIA																
SPECIE	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per		2013/2014 - capi per		2014/2015 - capi per		2015/2016 - capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3	4	2	5	3	6	3
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	4	2	4	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3	10	3	9	3	10	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2	5	2	6	3	5	2
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2
Moretta	2	1	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3	11	3	11	3	11	2
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
Folaga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2	5	2	6	2	5	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1
Beccaccino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2	3	2	6	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3	6	3	6	3	7	3
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	3	1
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3	6	4	6	4	5	3
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2	6	2	8	3	7	2
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4	14	5	16	5	15	5
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2	12	2	16	3	14	2
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2	4	2	7	2	13	3
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3	15	3	20	3	16	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2	9	2	11	2	10	2

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene introdotta la specie silvilago (minilepre) affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 17 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, il divieto di caccia alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della stagione venatoria al 17 settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della

specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015, dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- che per quanto attiene l'allodola e la beccaccia, la data

di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2017 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA;

- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 settembre per tortora;
 - al 30 ottobre per starna e pernice rossa;
 - al 3 dicembre per fagiano, lepre, silvilago e coniglio selvatico;
 - al 31 gennaio per volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
 - al 31 dicembre per lepre, silvilago e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 novembre per quaglia in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perchè la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index

per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- al 18 dicembre per merlo e al 31 dicembre per allodola risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
- al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
- al 20 gennaio per beccaccia risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 20 gennaio per tordo bottaccio e cesena risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale;
- al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
- al 31 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento, con una variazione percentuale dal 2000 al 2009 (trend a breve termine) del 5-95% e, molto più marcata dal 1991 al 2009 (trend a lungo termine) del 215-230% (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015). Inoltre uniformando la data di chiusura della caccia al

germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;

- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto specie prioritaria l'una e SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, l'altra - tramite piani di gestione, autorizzati dalla Regione, che prevedano quanto riportato negli schemi dei piani di gestione allegati al presente atto;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito da ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero per merlo e tortora;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per

allodola, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- di fissare inoltre per pavoncella, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonchè di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010);
- di fissare altresì per la tortora, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a

lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 17 settembre al 3 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 4 dicembre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 17 settembre al 31 gennaio, ad esclusione della zona a nord della linea pedecollinare opportunamente individuata dove può essere praticato il prelievo solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dal 1° al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, nelle giornate di giovedì, sabato, domenica;
- di prevedere, per quanto attiene il prelievo del cinghiale in forma collettiva, l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC

e AFV. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21 comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, le interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve con riferimento al singolo distretto devono essere comunicate da parte dei Presidenti degli ATC, nonché dei Direttori delle AFV, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio. L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve entro il 31 gennaio deve essere rilasciata dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio;

- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;
- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e

senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'espletamento delle consultazioni;

Sentito il 16 marzo 2017 il Comitato di Consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 41 della suddetta L.R. n. 13/2015;

Atteso che, con nota prot. PG/2017/148868 del 7 marzo 2017, successivamente integrata con nota prot. PG/2017/216427 del 29 marzo 2017, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate;

Rilevato che il parere dell'ISPRA è pervenuto al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con nota prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile 2017, assunta agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data, successivamente integrato con la nota prot. 17277/T-A11 in data 6 aprile 2017, assunta agli atti con protocollo PG/2017/269028 in pari data, e con la nota prot. 17646/T-A11 in data 7 aprile 2017, assunta agli atti con protocollo PG/2017/272936 in pari data;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA - le seguenti date di apertura e chiusura:

- per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia e cinghiale - la data di apertura del 17 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito

dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia a codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1419/2013;

- per il colombaccio la data di apertura del 17 settembre (terza domenica di settembre) in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, e "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"; il colombaccio infine "mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva

di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015", dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- per fischione, gallinella d'acqua e porciglione la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella, la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per la beccaccia, la data di chiusura del 20 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato

dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

- sono stati disciplinati con la richiamata deliberazione n. 1419/2012 tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come la Guida dell'ISPRA suggerisce;
- è stato previsto un carniere - come raccomandato dalla predetta Guida che fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, determinando parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
- per la canapiglia la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
- per il codone la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi

un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;

- per alzavola e folaga la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per tordo sassello la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per germano reale la data di chiusura del 31 gennaio per

il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;

Atteso che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Richiamata, per quanto concerne il tordo bottaccio e la cesena, la nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, già allegata al parere ISPRA prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio

della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

Ritenuto pertanto, per tordo bottaccio e cesena, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto da ISPRA nel sopra richiamato parere prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepre, silvilago e coniglio selvatico, individuando la data di apertura al 17 settembre (terza domenica di settembre) in considerazione del fatto:
 - che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, la cui tendenza di popolazione è in aumento;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel

bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);

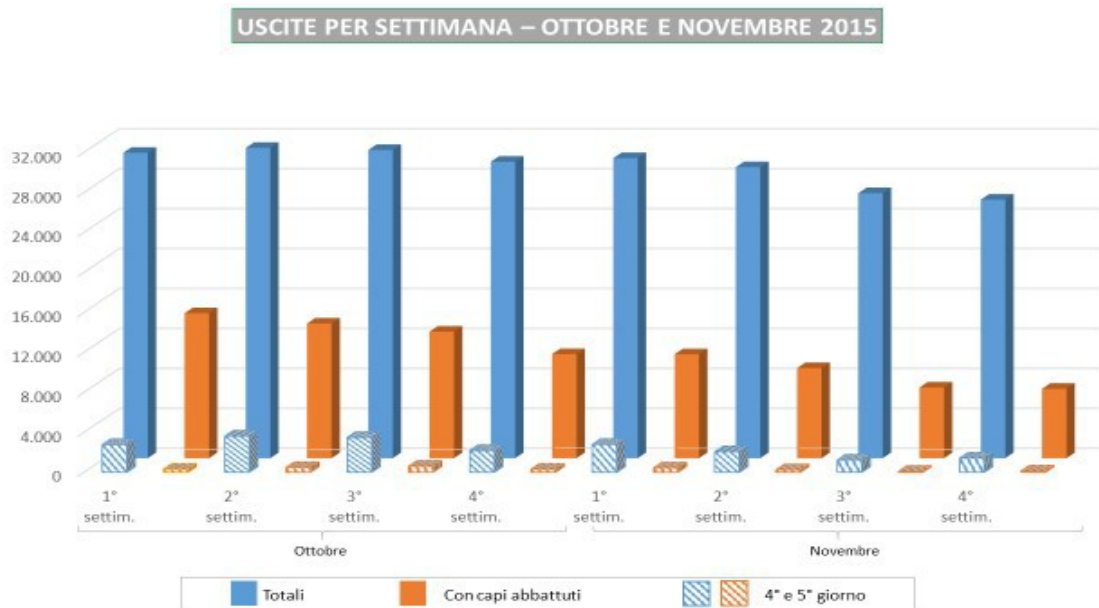
- che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata alla 1^a domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
- che lo stato di conservazione della lepre sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle Province attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura;
- che, relativamente alla specie coniglio selvatico, l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna;
- che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verifichino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;
- che per la specie silvilago il prelievo venatorio affianca opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale, contribuendo ad arginare i rischi di ampliamento dell'areale e della consistenza e le potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra il silvilago e le popolazioni autoctone di lepre;

- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al fagiano in quanto il 17 settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- di prevedere, nei limiti stabiliti dal presente calendario l'autorizzazione, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, di specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse

ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre;

- di confermare, per quanto attiene la volpe, la data di apertura del 17 settembre, attenendosi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992;
- di confermare, per quanto attiene il cinghiale in forma collettiva, l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC e AFV;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1° ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:
 - il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
 - la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
 - sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
 - i dati relativi alle uscite settimanali effettuate

dai cacciatori nella stagione venatoria 2015/2016, ottenuti dalla lettura dei tesserini regionali, evidenziano la bassissima incidenza delle uscite nelle 2 giornate aggiuntive, sia analizzando i dati totali che le sole uscite con capi abbattuti, come si evince dal seguente grafico:



- di confermare - per quanto attiene la caccia nel periodo dal 1° al 31 gennaio - l'individuazione di tre giornate fisse a settimana, corrispondenti alle giornate di giovedì, sabato e domenica (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992) che, associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle zone della Rete Natura 2000 regionale nel mese di gennaio limitatamente alle giornate fisse di giovedì e domenica, garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;
- di confermare, inoltre, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abitare la fauna a comportamenti di fuga e di

difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa;

- di promuovere una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS);
- di differire l'individuazione di un termine entro cui bandire definitivamente le munizioni contenenti piombo, all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo;
- di confermare il caniere giornaliero e stagionale della pavoncella, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonché di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010);
- di confermare per la tortora, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e

diffuse, il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- di confermare la caccia in preapertura del merlo e della tortora, a partire dal 2 settembre nelle giornate fisse di giovedì e domenica, con un carniere giornaliero rispettivamente di 5 capi e di 15 capi, in quanto entrambe le specie sono classificate "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre le limitazioni di ISPRA nelle Linee Guida e nel parere formulato circa il numero di giornate di caccia e il carniere giornaliero non sono corredate da argomentazioni a supporto;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento dal 17 settembre al 1° ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, tortora e merlo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita nelle sole giornate fisse di giovedì e domenica;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo dal 1° gennaio al 31 gennaio per il colombaccio e dal 21 al 31 gennaio per le specie cornacchia grigia, ghiandaia e gazza, in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA nel citato parere prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile

2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data:

- con riferimento alla valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 regionale, di dare atto che:
 - il calendario venatorio regionale è sottoposto a valutazione di incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004 da parte del Servizio Aree protette e sviluppo della montagna;
 - le prescrizioni, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, individuate nelle valutazioni di incidenza dei "Piani faunistici venatori provinciali" redatte secondo le direttive regionali, Piani che hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale a norma dell'art. 60, comma 1, della L.R. n. 1/2016, sono state riportate in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo;
 - nel sito "<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio>" sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure Specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente in materia, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria;
- con riferimento al disturbo arrecato dalla caccia nelle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e in vicinanza di pareti rocciose o di altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli, in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo, come già specificato precedentemente, sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei "Piani Faunistici venatori provinciali" redatte secondo le direttive regionali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, e nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure Specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in

applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto tali specie sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie di interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA nel parere favorevole prot. 17277/T-A11 in data 6 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/269028 in pari data, e nel parere favorevole prot. 17646/T-A11 in data 7 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/272936 in pari data:

- con riferimento alla pernice rossa, di recepire integralmente le indicazioni in merito alle immissioni della pernice rossa nel territorio regionale, prevedendo:
 - di interrompere tutti gli interventi di immissione nelle aree di pianura;
 - di autorizzare nelle aree di collina soltanto interventi di ripopolamento/restocking nelle aree di presenza evitando ogni ulteriore introduzione;
 - una progressiva diminuzione degli individui che si intende immettere, tale da permettere un apprezzabile contrazione del numero di soggetti immessi in un arco temporale non superiore ai 5 anni;
 - di non autorizzare immissioni all'interno delle aree Natura 2000 poste al di fuori dell'areale originario della specie;
 - di richiedere agli ATC e alle AFV che intendono immettere la specie sul territorio di effettuare una verifica dell'idoneità genetica degli individui da immettere, prima di attivare interventi di immissione;
- con riferimento alla starna di recepire integralmente le indicazioni in merito alle immissioni della starna nel territorio regionale, prevedendo:

- immissioni che utilizzano starne non riconducibili alla forma italica ad almeno 10 km di distanza dai nuclei di starna italica eventualmente presenti nel territorio e dalle aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- il termine del 15 agosto per le immissioni di starna sia per gli ATC che per le AFV;
- nelle aree dedicate alla gestione attiva una progressiva diminuzione degli individui che si intendono immettere, tale da permettere un apprezzabile contrazione del numero di soggetti immessi in un arco temporale non superiore ai 5 anni;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale. Stagione 2017/2018", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2017-2018", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi");

Acquisito, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con nota del 31 marzo 2017 prot. PG/2017/223507, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 30 marzo 2017 con nota prot. AL/2017/15752, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto altresì dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette e sviluppo della montagna con nota NP/2017/7193 del 4 aprile 2017 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004 in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 1107 dell'11 luglio 2016, recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;

- 2) di approvare ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il "Calendario venatorio regionale. Stagione 2017-2018", nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2017-2018", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2017/2018;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. STAGIONE 2017/2018

1. FINALITA'

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.5 La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli

- ungulati.
- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
 - pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - starna (*Perdix perdix*);
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - cinghiale (*Sus scrofa*);
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - cervo (*Cervus elaphus*);
 - daino (*Dama dama*);
 - muflone (*Ovin musimon*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - alzavola (*Anas crecca*);
 - beccaccino (*Gallinago gallinago*);
 - canapiglia (*Anas strepera*);
 - codone (*Anas acuta*);
 - fischione (*Anas penelope*);

- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocyrtus minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione. Tale piano deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, per l'autorizzazione.

3.3 Il piano di gestione deve prevedere quanto riportato negli schemi di piano di gestione di cui all'Allegato G.

3.4 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

3.5 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa-Emilia-Romagna
www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita nelle forme sotto indicate, dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018:

A. dal 17 settembre al 28 settembre, da appostamento e/o

- vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. dal 1° ottobre al 3 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. dal 4 al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'allegato H, su tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie.
- D. dal 1° al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (giovedì, sabato e domenica), esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'allegato H, su tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie.
- E. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo ("capanno" di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni).

4.3 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:

- A. dal 1° ottobre al 3 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. dal 4 al 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata

- nell'Allegato H su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia).
- C. dal 1° al 20 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di giovedì sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia).

4.4 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:

- a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 17 settembre al 3 dicembre;
- b. caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita, dal 4 dicembre al 31 gennaio;
- c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, dal 17 settembre al 31 gennaio ad esclusione delle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche e secondo la normativa regionale vigente in ambito sanitario. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

- 4.6** La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC e AFV. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, le interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve con riferimento al singolo distretto devono essere comunicate da parte dei Presidenti degli ATC, nonché dei Direttori delle AFV, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio. L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve entro il 31 gennaio deve essere rilasciata dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio.
- 4.7** La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione.
- 4.8** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9** Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio dal 2 al 14 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per tali specie è prevista la chiusura anticipata (vedi allegato A). Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.10** La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si svolge nelle forme stabilite dalla

deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011.

4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.12 Per la caccia alla lepre la Regione autorizza nominalmente l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI composta da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata dall'ATC di iscrizione del conduttore, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra il 20 agosto e il 3 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata,

nonché l'uso e detenzione di munizioni caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe.

4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).

4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5.2 Nel periodo compreso tra il 2 settembre e il 14 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

5.3 Nel periodo compreso tra il 17 e il 28 settembre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.

5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.

6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati

dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniera giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 20 agosto al 14 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

7.4 Nel periodo intercorrente tra il 2 e il 14 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva, è consentito.

7.5 Dal 17 settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio fino al 3 dicembre.

7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristiche, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2** L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3** È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4** I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5** Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.
- 8.6** In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1** Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, nei Siti della Rete Natura 2000 regionali (SIC e ZPS) è vietato:

- a. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto;
- b. utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- c. abbattere esemplari appartenenti alla specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella prima del 1° ottobre;
- d. praticare l'attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Nelle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, è inoltre vietato:

- a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 2 settembre (preapertura);
- b. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 2 settembre.

9.2 Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 742/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1543/2016, nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di Conservazione valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

9.3 Nell'Allegato F sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici venatori provinciali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL

TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESSE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000.

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITA' E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

11.1 Nelle Province di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".

11.2 Nella Provincia di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 2 al 14 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).

12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

- 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.
- 12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile

ai sensi di legge.

- 12.13** I cacciatori non residenti in Regione Emilia-Romagna devono ritirare presso l'ATC di iscrizione un foglio integrativo per i prelievi in forma vagante/appostamento o di ungulati in selezione da compilare in aggiunta al proprio tesserino regionale, per poter segnare correttamente i capi abbattuti e la forma di caccia utilizzata. Tale integrazione deve essere riconsegnata all'ATC di rilascio al termine della stagione venatoria.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1** I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È tuttavia consentito l'utilizzo del GPS.
- 13.2** Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 13.3** La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4** È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.
- 13.5** Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6** È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 13.7** Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Starna (*)	17	30			
Pernice rossa (*)	17	30			
Fagiano	17			3	IN AFV 31
Volpe	17				31
Lepre comune	17			3	IN AFV 31
Silvilago (Minilepre)	17			3	IN AFV 31
Coniglio selvatico	17			3	
Cinghiale		1			31
Cornacchia grigia	2	30	13		31
Gazza	2	30	13		31
Ghiandaia	2	30	13		31
Germano reale	17				31
Canapiglia	17				31
Fischione	17				31
Codone	17				31
Mestolone	17				31
Moriglione	17				31
Alzavola	17				31
Marzaiola	17				31
Folaga	17				31
Gallinella d'acqua	17				31
Porciglione	17				31
Beccaccino	17				31
Frullino	17				31
Pavoncella	17				31
Quaglia	17		30		
Beccaccia		1			20
Tortora	2	30			
Colombaccio	17				31
Allodola		1		31	
Merlo	2			18	
Cesena	17				31
Tordo bottaccio	17				31
Tordo sassello	17				31
(*) Solo in presenza di piani di gestione di ATC o AFV autorizzati dalla Regione nel rispetto dell'All. G.					

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE

CACCIA DI SELEZIONE

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio 16 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate P F V	1 giugno – 15 luglio 16 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	2 settembre – 30 settembre	M	I
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI				
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE	
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente		5
Starna	1			5
Fagiano	2			
Lepre comune	1			10
Silvilago (Minilepre)	1			10
Coniglio selvatico	2			
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 25 capi complessivamente	
Fischione	10			
Codone	5			25
Mestolone	10			
Moriglione	10			
Alzavola	10			
Marzaiola	10			
Gallinella d’acqua	10	Non più di 10 capi complessivamente		
Porciglione	10			
Beccaccino	10			
Frullino	10			
Pavoncella	10			30
Volpe	25			
Cinghiale	25			
Cornacchia grigia	25			
Gazza	25			
Ghiandaia	25			
Germano reale	25			
Folaga	10			
Quaglia	5		25	
Tortora	15		50	
Beccaccia	3		15	
Colombaccio	15			
Allodola	10		50	
Merlo	5 (dal 2/9 al 14/9)			
	25 (dal 17/9 al 18/12)			
Cesena	25			
Tordo bottaccio	25			
Tordo sassello	25			

pagina 58 di 87

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2017/2018							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 – 30 aprile					5:20	21:10
	1 – 15 maggio					4:55	21:25
	16 – 31 maggio					4:40	21:45
	1 – 15 giugno					4:30	21:55
	16 – 30 giugno					4:30	22:00
	1 – 15 luglio					4:40	22:00
	16 – 31 luglio					4:50	21:50
	1 – 15 agosto					5:10	21:30
	16 – 31 agosto					5:25	21:05
	1 – 15 settembre			5:45	19:35	5:45	20:35
	16 – 30 settembre	7:05	19:10	6:05	19:10	6:05	20:10
	1 – 15 ottobre	7:20	18:40	6:20	18:40	6:20	19:40
	16 – 28 ottobre	7:40	18:15	6:40	18:15	6:40	19:15
	29 – 31 ottobre	6:50	17:05	5:50	17:05	5:50	18:05
ORA SOLARE	1 – 15 novembre	7:00	16:55	6:00	16:55	6:00	17:55
	16 – 30 novembre	7:20	16:40	6:20	16:40	6:20	17:40
	1 – 15 dicembre	7:40	16:35	6:40	16:35	6:40	17:35
	16 – 31 dicembre	7:50	16:40	6:50	16:40	6:50	17:40
	1 – 15 gennaio	7:50	16:50	6:50	16:50	6:50	17:50
	16 – 31 gennaio	7:40	17:10	6:40	17:10	6:40	18:10
	1 – 15 febbraio					6:25	18:35
	16 – 28 febbraio					6:05	18:55
	1 – 15 marzo					5:40	19:10

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	SI' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	SI' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.

**ALLEGATO F: PRESCRIZIONI INDIVIDUATE NELLE VALUTAZIONI DI
INCIDENZA DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI DA
OTTEMPERARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

BOLOGNA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- divieto di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 15 settembre (al di fuori delle Zone addestramento Cani già autorizzate);
- è vietata l'attività venatoria agli uccelli acquatici in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 metri da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua¹ delle AFV e degli appostamenti fissi; nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri.

Corno alle Scale;

Monte Vigese;

La Martina Monte Gurlano;

Alto Senio:

- caccia al cinghiale a basso impatto (selezione e girata)
- il numero di cani per la braccata non può derogare al numero massimo di 12.

Corno alle Scale;

Contrafforte Pliocenico;

Monte Vigese;

Monte Radicchio Rupe di Calvenzano;

Monte Sole;

La Martina Monte Gurlano;

Laghi di Suviana e Brasimone;

Vena del Gesso Romagnola:

- caccia al cinghiale in collettiva nel periodo ottobre-

¹ Per "intera superficie in acqua" (su cui calcolare il limite percentuale) deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre. In presenza di ghiaccio (in qualsiasi percentuale) sono comunque vietate la movimentazione artificiale delle acque e qualsiasi altra loro alterazione di tipo antropico [non sono consentiti, ad esempio, la modifica non naturale dei livelli, l'immissione di acqua corrente o l'alterazione artificiale dei parametri climatici] salvo esplicita autorizzazione per prosciugamenti, pena la diretta sospensione della caccia per 4 giornate nell'ambito faunistico interessato.

dicembre

- divieto di caccia vagante in gennaio (è invece consentita la caccia di selezione agli Ungulati).

*Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
Monte Sole;
Bosco della Frattona;
Media Valle del Sillaro;
Contrafforte Pliocenico;
Monte Vigese;
Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano;
La Martina, Monte Gurlano;
Abbazia di Monteveglio;
Laghi di Suviana e Brasimone;
Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano;
Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante;
Boschi di San Luca e Destra Reno;
Vena del Gesso Romagnola;
Alto Senio;
Corno alle Scale;
Monte dei Cucchi, Pian di Balestra:*

- divieto di caccia all'allodola.

*Golena San Vitale e Golena del Lippo;
La Bora;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno;
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia;
Cassa di espansione Dosolo;
Valli di Argenta;
Po di Primaro e Bacini di Traghetto;
Manzolino;
Cassa di espansione del torrente Samoggia:*

- vietata la caccia a gallinella d'acqua e porciglione.

*Manzolino;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in*

*Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno:*

- nelle zone umide (comprese quelle lotiche e lentiche contigue alle ZPS, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui alle ZPS) è consentita la caccia nelle giornate di giovedì e domenica dall'alba alle ore 14,00 (fatte salve le AV che abbiano diverse indicazioni nell'atto autorizzativo). Gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide. (Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 metri dall'appostamento principale) risulti compresa nel Sito di Rete Natura 2000.

FERRARA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- nei corsi d'acqua presenti non è possibile praticare la caccia in forma vagante dopo la prima domenica di dicembre. Il divieto riguarda sia i territori compresi in ATC che in Azienda Venatoria.

Non è ammessa alcuna forma di caccia in tutta la fascia marina costiera antistante il territorio della provincia di Ferrara per 12 miglia di distanza dalla battigia, ad esclusione di quelle regolamentate nelle aree contigue al Parco Sacca di Goro e Valli di Gorino.

FORLI' - CESENA

Prescrizioni:

Bosco di Scardavilla, Ravaldino:

- divieto di addestramento cani nel periodo 1 marzo-31 luglio.

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio:

- divieto di caccia in braccata dopo il 31 dicembre;

Fiordinano, Monte Velbe;

Bosco di Scardavilla, Ravaldino

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio;

Acquacheta;

Monte Zuccherodante;

Caresti:

- divieto di caccia all'allodola.

MODENA

Prescrizioni:

Poggio Bianco Dragone;

Salse di Nirano;

Colombarone;

Faeto, Varana, Torrente Fossa:

- vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre.

PARMA

Prescrizioni:

Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Tottile, Fascia Golenale del Po;

Prati e Ripristini Ambientali di Frescarolo e Samboseto;

Golena del Po presso Zibello;

Crinale dell'appennino Parmense;

Medio Taro;

Basso Taro;

San Genesio;

Parma Morta;

Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:

- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, è vietata dal 1° febbraio al 15 settembre.

PIACENZA

Prescrizioni:

*Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora;
Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia;
Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago
di Averal di;
Pietra Parcellara e Pietra Perduca;
Roccia cinque dita;
Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda;
Fiume Trebbia da Perino a Bobbio;
Val Boreca, Monte Lesima;
Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane;
Rupi di Rocca d'Olgisio;
Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino:*

- divieto di caccia all'allodola;
- utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale;

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio:

- addestramento cani a partire dal 2 settembre.

RAVENNA

Prescrizioni:

*Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino;
Alto Senio;
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi;
Alta Valle Torrente Sintria:*

- divieto di caccia all'allodola da appostamento e in forma vagante;

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

- divieto di caccia a partire dal 1° gennaio ad una distanza di 300 metri da tutto il piede meridionale della rupe.

REGGIO EMILIA

Prescrizioni:

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:*

- divieto di caccia all'allodola;

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza;
Fontanili di Corte Valle Re;
Casse di Espansione del Secchia;
Fiume Enza da La Mora a Compiano;
Valli di Novellara;
San Valentino, Rio della Rocca;
Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano;
Media Val Tresinaro, Val Dorgola;
Cassa di Espansione del Tresinaro;
Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara;
Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo;
Rio Tassaro:*

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nei siti e nel loro intorno per una distanza di 150 metri.

RIMINI

Prescrizioni:

Onferno;

Torriana, Montebello e fiume Marecchia;

Rupi e Gessi Valmarecchia;

Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;

Fiume Marecchia a Ponte Messa;

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1° febbraio al 31 agosto inclusi);

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nel raggio di 500 metri dalle aree idonee per la riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli).

ALLEGATO G

PARTE 1: SCHEMA PIANO DI GESTIONE ATTIVA DELLA STARNA

Con il presente allegato si intende definire l'insieme delle pratiche e degli interventi gestionali che devono essere predisposti dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie della Regione Emilia-Romagna qualora intendano predisporre piani di gestione attiva della starna. Devono intendersi escluse le azioni e i piani di intervento volti in specifico alla reintroduzione/recupero di nuclei della Starna italiana (*P.p. italica*)

In coerenza con il Piano di gestione nazionale per la starna (*perdix perdix*), la gestione verrà perseguita attraverso la puntuale programmazione e realizzazione delle seguenti attività, specificate nel Piano di Gestione da sottoporre all'autorizzazione dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in sintonia con la vigente pianificazione faunistico-venatoria:

1. Definizione di Distretti di gestione della specie, con superficie vocata di 5-15.000 ha, che distano almeno 10 km da popolazioni naturali di Starna italiana e da aree della rete Natura 2000;
2. Programmazione di interventi di miglioramento ambientale, per aumentare la vocazionalità dei Distretti, in sintonia con quanto previsto dal Piano di gestione nazionale e dal Piano faunistico venatorio. Tali interventi dovranno essere caratterizzati da:
 - a. una distribuzione il più possibile omogenea e coerente con la vocazionalità ambientale del Distretto;
 - b. una importanza, in termini di appezzamenti interessati, non inferiore ad 1 ha ogni 1000;
3. Formazione dei cacciatori che intendono partecipare alle attività gestionali ed al piano di prelievo con incontri formativi in cui docenti qualificati prepareranno i cacciatori con lezioni dedicate ai seguenti temi:
 - a. biologia della specie;
 - b. gestione e prelievo della specie;
 - c. cinofilia;
4. Monitoraggio delle popolazioni attraverso i metodi previsti nel Piano di Azione Nazionale per la specie, con l'obiettivo di definire sia la densità pre-riproduttiva, sia il successo riproduttivo, anche effettuata per organizzare le attività, che dovranno essere coordinate da un tecnico e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei cacciatori formati con le attività di cui al precedente punto 3. Qualora sia necessario e consentito dal Piano di Azione, effettuare dei campionamenti del Distretto, il Piano di Gestione dovrà riportare le informazioni necessarie a verificare il rispetto della rappresentatività delle tipologie vegetazionali del Distretto nel campione;
5. Immissioni: potranno essere effettuate in aree vocate nei periodi consentiti dalla vigente normativa, e comunque entro il 15 agosto, con animali provenienti da allevamenti scelti tenendo in considerazione l'ordine di preferenza indicato nel Piano di Azione Nazionale - Appendice II - rispetto ai seguenti criteri:
 - a. tecniche e carichi di allevamento;
 - b. sviluppo morfologico degli animali;
 - c. condizioni sanitarie e profilassi;
 - d. qualità genetica;

Le tecniche di immissione dovranno auspicabilmente consentire un pre-ambientamento degli animali, in modo da massimizzare la sopravvivenza delle starne immesse. I contingenti immessi

dovranno essere proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti prevedendo una progressiva diminuzione degli individui tale da permettere un'apprezzabile contrazione del numero dei soggetti immessi nell'arco di 5 anni. In particolare si dovranno immettere non più di 150 starni per 100 ha in territori a vocazionalità alta ed in assenza di individui già presenti sul territorio. La presenza di coppie in primavera dovrà far ridurre il contingente di un valore pari a 20 animali per coppia censita. Gli animali immessi dovranno essere opportunamente marcati;

6. Definizione del piano di prelievo: nel Piano di Gestione redatto dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie, la possibilità di effettuare un prelievo sulla starna e la quantificazione dello stesso dovranno derivare dai risultati del monitoraggio e delle attività gestionali. In particolare:
 - a. il prelievo sarà ammesso solo in presenza di una densità pre-riproduttiva media del Distretto di 1 coppia per 100 ha;
 - b. Il quantitativo di animali prelevabili dovrà essere proporzionato alla popolazione post-riproduttiva ed agli obiettivi gestionali di conservazione ed incremento delle popolazioni di starna. La popolazione post-riproduttiva si intende comprensiva anche degli animali immessi, al netto della mortalità di ambientamento. Tale popolazione post-riproduttiva dovrà essere calcolata pertanto come segue:
 - I. Somma degli animali censiti in tarda estate con una quota degli animali immessi. Tale quota sarà pari al 40% degli animali immessi senza tecniche di pre-ambientamento, al 50% degli animali immessi con le tecniche di cui all'allegato II del Piano di Azione Nazionale, eccezion fatta per gli animali immessi mediante il ricorso a recinti di dimensioni $\geq$ di 1 ha che verranno conteggiati nella misura del 60%. Tali percentuali potranno essere incrementate dell'1% per ogni ettaro di appezzamenti interessati da interventi di miglioramento ambientale.
 - c. La popolazione post-riproduttiva potrà essere prelevata nella percentuale massima del 15%, laddove le densità primaverili siano in linea con la vocazionalità e comunque non inferiori a 1 coppia per 100 ha;
7. Raccolta dati del piano di prelievo: i cacciatori ammessi al prelievo della starna dovranno comunicare giornalmente all'ATC, con metodi riscontrabili (ad es. tagliandini prestampati imbucati in apposite cassette o consegnati all'ATC ecc.), l'avvenuto abbattimento. Tale metodo, dettagliato nel Piano di Gestione, dovrà consentire la chiusura dalla caccia al raggiungimento del carniere programmato ed il conteggio del numero di animali marcati abbattuti. Un numero non inferiore al 10% degli animali prelevati in ogni Distretto, dovrà essere conferito ad un tecnico per la valutazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) dell'animale.

PIANO DI GESTIONE DELLA STARNA (*Perdix perdix*) anno 2017

Ente o Istituto proponente

ATC/AFV _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Individuazione del/i distretto/i (o superficie azienda per AFV) interessati dalla gestione attiva della starna (5.000 – 15.000 ha):

cartografia da allegare: (su base CTR 1: 25.000, shapefile facoltativo)

superficie: _____

vocazione nei confronti della starna (da carta vocazioni faunistiche): _____

caratterizzazione agraria: _____

presenza siti Rete Natura 2000: _____

presenza nuclei di starna italica: _____

finalità distretto di gestione:

- reintroduzione della Starna italica (*Perdix perdix italica*)
- ricostituzione di popolazioni stabili sul territorio

CENSIMENTI

Metodologie

Primaverile:

Estivo:

Risultati

Primaverile:

superficie censita del distretto: _____ n. capi censiti: _____

n. tot. capi stimati: _____ densità: _____

Estivo:

superficie censita del distretto: _____ n. capi censiti: _____

n. tot. capi: stimati: _____ densità: _____

IUA stimato: _____ -

IMMISSIONI

metodologie:

Distretto di immissione: _____ -

Capi immessi n.: _____ -

Tipologia di ambientamento: _____

PRELIEVO

Proposta di prelievo:

n. tot capi: _____

percentuale sulla consistenza stimata (max 15%): _____ -

periodo di cacciabilità (dal 17/09 max 30/10): _____

Raccolta dati di prelievo:

numero capi abbattuti e sforzo di caccia per distretto:

rapporto sessi ed età per aree campione rappresentative:

EVENTUALI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Incentivi per il mantenimento delle stoppie in inverno e la semina su sodo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per favorire l'agricoltura biologica e le pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per sostenere la semina di "prati a sfalcio tardivo" nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni erbacee

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per favorire le fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Controllo dei predatori

Specie interessate dal controllo nel distretto/i di gestione:

PARTE 2: SCHEMA PIANO DI GESTIONE DELLA PERNICE ROSSA

Con il presente allegato si intende definire l'insieme delle pratiche e degli interventi gestionali che devono essere predisposti dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie della Regione Emilia-Romagna qualora intendano predisporre piani di gestione attiva della Pernice rossa (*Alectoris rufa*).

La gestione verrà perseguita attraverso la puntuale programmazione e realizzazione delle seguenti attività, specificate nel Piano di Gestione da sottoporre all'autorizzazione dei Servizi Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, in sintonia con la vigente pianificazione faunistico-venatoria:

1. Definizione di Distretti di gestione della specie non in aree di pianura, con superficie vocata di 5-15.000 ha;
2. Programmazione di interventi di miglioramento ambientale, per aumentare la vocazionalità dei Distretti, in sintonia con quanto previsto dal Piano faunistico venatorio. Tali interventi dovranno essere caratterizzati da:
 - a. una distribuzione il più possibile omogenea e coerente con la vocazionalità ambientale del Distretto;
 - b. una importanza, in termini di appezzamenti interessati, non inferiore ad 1 ha ogni 1000;
3. Formazione dei cacciatori che intendono partecipare alle attività gestionali ed al piano di prelievo con incontri formativi in cui docenti qualificati prepareranno i cacciatori con lezioni dedicate ai seguenti temi:
 - a. biologia della specie;
 - b. gestione e prelievo della specie;
 - c. cinofilia;
4. Monitoraggio delle popolazioni attraverso i metodi previsti (v. Piano di Azione Nazionale per la Starna) con l'obiettivo di definire sia la densità pre-riproduttiva, sia il successo riproduttivo, anche effettuata per organizzare le attività, che dovranno essere coordinate da un tecnico e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei cacciatori formati con le attività di cui al punto 3. Qualora sia necessario effettuare dei campionamenti del Distretto il Piano di gestione dovrà riportare le informazioni necessarie a verificare il rispetto della rappresentatività delle tipologie vegetazionali del Distretto nel campione;
5. Immissioni: potranno essere effettuate in aree vocate, e quindi non in aree di pianura, nei periodi consentiti dalla vigente normativa, e comunque entro il 15 agosto, con animali provenienti da allevamenti scelti. Gli ATC e le AFV dovranno effettuare una verifica dell'idoneità genetica degli individui da immettere prima di attivare interventi di immissione. Le tecniche di immissione dovranno auspicabilmente consentire un pre-ambientamento degli animali, in modo da massimizzare la sopravvivenza dei capi immessi. I contingenti immessi dovranno essere proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti, evitando interventi di ripopolamento/restocking al di fuori delle aree di presenza e prevedendo una progressiva diminuzione degli individui tale da permettere un'apprezzabile contrazione del numero dei soggetti immessi nell'arco di 5 anni. Gli animali immessi dovranno essere opportunamente marcati. All'interno delle aree Natura 2000 poste al di fuori dell'areale originario della specie non possono essere effettuate immissioni;
6. Definizione del piano di prelievo. Nel Piano di gestione redatto dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie, la possibilità di effettuare un prelievo sulla pernice rossa e la quantificazione dello stesso dovranno derivare dai risultati del monitoraggio e delle attività gestionali. In particolare:

- a. il prelievo sarà ammesso solo in presenza di una densità pre-riproduttiva media del Distretto di 1 coppia per 100 ha;
 - b. Il quantitativo di animali prelevabili dovrà essere proporzionato alla popolazione post-riproduttiva ed agli obiettivi gestionali di conservazione ed incremento delle popolazioni di Pernice rossa;
 - c. La popolazione post-riproduttiva potrà essere prelevata nella percentuale massima del 15%, laddove le densità primaverili siano in linea con la vocazionalità e comunque non inferiori a 1 coppia per 100 ha.;
7. Raccolta dati del piano di prelievo: i cacciatori ammessi al prelievo della Pernice rossa dovranno comunicare giornalmente all'ATC, con metodi riscontrabili (ad es. tagliandini prestampati imbucati in apposite cassette o consegnati all'ATC ecc.), l'avvenuto abbattimento. Tale metodo, dettagliato nel Piano di gestione, dovrà consentire la chiusura dalla caccia al raggiungimento del carniere programmato ed il conteggio del numero di animali marcati abbattuti. Un numero non inferiore al 10% degli animali prelevati in ogni Distretto, dovrà essere conferito ad un tecnico per la valutazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) dell'animale.

PIANO DI GESTIONE DELLA PERNICE ROSSA (*Alectoris rufa*) anno 2017

Ente o Istituto proponente

ATC/AFV _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Individuazione del/i distretto/i (o superficie azienda per AFV) interessati dalla gestione della p. rossa (5.000 – 15.000 ha):

cartografia da allegare: (su base CTR 1: 25.000, shapefile facoltativo)

superficie: _____

vocazione nei confronti della pernice rossa (da carta vocazioni faunistiche): _____

caratterizzazione agraria: _____

presenza siti Rete Natura 2000: _____

finalità distretto di gestione:

CENSIMENTI

Metodologie

Primaverile:

Estivo:

Risultati

Primaverile:

superficie censita del distretto	n. capi censiti:	n. tot. capi: stimati
----------------------------------	------------------	-----------------------

densità:

Estivo:

superficie censita del distretto	n. capi censiti:	n. tot. capi: stimati
----------------------------------	------------------	-----------------------

densità:

IUA stimato:

IMMISSIONI

Metodologie:

Distretto di immissione:

Capi immessi n.:

Tipologia di ambientamento

PRELIEVO

Proposta di prelievo:

n. tot capi:

percentuale sulla consistenza stimata (max 15%):

periodo di cacciabilità richiesto (max calendario venatorio):

Raccolta dati di prelievo:

numero capi abbattuti e sforzo di caccia per distretto:

rapporto sessi ed età per aree campione rappresentative:

EVENTUALI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Incentivi per il mantenimento delle stoppie in inverno e la semina su sodo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per favorire l'agricoltura biologica e le pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per sostenere la semina di "prati a sfalcio tardivo" nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni erbacee

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per favorire le fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Controllo dei predatori

Specie interessate dal controllo nel distretto/i di gestione:

Piacenza

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini:

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia

ALLEGATO I: FIUMI

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Reno (con esclusione nei tratti in SIC/ZPS), Fiume Panaro (con esclusione nei tratti in SIC/ZPS), Canale di Cento, Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Canale Circondariale Mezzano N.O. (ad eccezione dell'argine sul lato verso il Mezzano), Canale Circondariale Mezzano S.E. (ad eccezione dell'argine sul lato verso il Mezzano), Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore.

FORLI-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto).

MODENA

Secchia, Panaro.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella.

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Crostolo, Fossa Raso, Po, Rodano, Enza.

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/344

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 473 del 10/04/2017

Seduta Num. 14

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi